

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6438 del 07/12/2018
Oggetto	DITTA G.P. 2 GEO MOVIMENTI DI PANCINI GIANCARLO DI ALSENO (PC). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6685 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA G.P. 2 GEO MOVIMENTI DI PANCINI GIANCARLO DI ALSENO (PC). RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpa);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 27/02/2014, n. 368, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, fino al 28/02/2019, la ditta G.P. 2 Geo Movimenti di Pancini Giancarlo alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi marca Continental Nord S.a.s. - modello Bang ED - identificativo di matricola n. 12807;
- istanza del 05/09/2018 (prot. Arpa n. 13470) con la quale la ditta G.P. 2 Geo Movimenti di Pancini Giancarlo ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo senza modifiche, per un periodo di 5 anni, dell'autorizzazione di cui sopra;
- nota prot. PGPC/2018/17707 del 14/11/2018 con cui il Servizio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda di Arpa ha comunicato come *"non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta presentata"*;

Considerato che la conferenza di servizi, tenutasi in data 14/11/2018, ha espresso parere favorevole sull'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione provinciale D.D. 27/02/2014, n. 368, nel rispetto delle prescrizioni già contenute nella medesima autorizzazione e riportate a verbale della conferenza medesima;

Acquisita in data 23/10/2018 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia" inerente alla ditta G.P. 2 Geo Movimenti di Pancini Giancarlo, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 8/6/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento

amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. 27/02/2014, n. 368, alla gestione dell'impianto mobile in argomento assumendo il seguente provvedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 05/09/2018 (prot. Arpae n. 13470) e di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **28/02/2024**, alla ditta G.P. 2 Geo Movimenti di Pancini Giancarlo (P.IVA - 01016760330) con sede legale in Comune di Alseno (PC) - strada Salsediana Ovest n. 2202 - l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali marca Continental Nord S.a.s. - modello Bang ED - identificativo di matricola n. 12807 - con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'attività di trattamento (a titolo esemplificativo operazioni di recupero R5, R12 e relative attività propedeutiche) dei rifiuti potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto indicato in istanza marca Continental Nord S.a.s. - modello Bang ED - identificativo di matricola n. 12807;
 - b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:
 - **010102** rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi;
 - **010408** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
 - **010410** polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
 - **010413** rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
 - **101311** rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
 - **170101** cemento;
 - **170102** mattoni;
 - **170103** mattonelle e ceramiche;
 - **170107** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
 - **170302** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
 - **170504** terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
 - **170508** pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
 - **170802** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801;
 - **170904** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
 - **200202** terra e roccia;
 - c) la capacità dell'impianto non potrà superare le 99.968 t./anno di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
 - d) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta con l'istanza di rinnovo e secondo quanto specificamente previsto e

comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

- e) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/trattamento degli stessi rifiuti;
- f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare, durante le fasi di trattamento, la formazione di polveri nonché la dispersione di rifiuti nelle operazioni di movimentazione di carico e scarico;
- g) dovranno essere mantenuti sempre attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri (dispositivo di dispersione di acqua atomizzata prodotta da nebulizzatori installati sull'impianto) provvedendo nel contempo all'umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;
- h) i rifiuti speciali decadenti/residui dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi container, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D. Lgs. n. 152/2006 e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- i) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati (materiali);
- l) per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'attività di trattamento con produzione di materiali dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M. 05/02/1198 e s.m.i. ed, in particolare, effettuato con esito positivo il test di cessione di cui all'Allegato 3 del medesimo D.M. 05/02/1998 e, qualora impiegati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, alla conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui al punto 7.1.4 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al ripetuto D.M. 05/02/1998 (si richiama al proposito il Regolamento n. 305 del 09/03/2011 e le norme europee armonizzate EN) e della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005, n. UL/2005/5205;

2) **stabilire** che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio

permanente o di messa in riserva di rifiuti;

- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lettera h) – della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

- 3) **stabilire** inoltre che la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;
- 4) **stabilire** inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 5) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in **€ 250.000,00** (per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 6) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **oggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 7) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **28/02/2026**);
- 8) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 9) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 10) **stabilire** infine che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI);
- 11) **trasmettere** copia del presente atto al Comune di Alseno ed al Servizio Territoriale di

Fiorenzuola d'Arda dell'Arpae di Piacenza;

12) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.